



San Marino 12/11/2018
VISTO PER COPIA CONFORME
LA SEGRETERIA
AQ

Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA DEL 30 Ottobre 2018

DELIBERA N. 11

PAG. N. 14

Oggetto: *patrocinio legale dei professionisti dell'I.S.S. per incarichi penali relativi a sinistri nell'ambito della polizza assicurativa dell'Istituto per la sicurezza Sociale.*

Il Comitato Esecutivo,

verificato che non sussiste agli atti della presente delibera conflitto di interessi in capo ai membri del Comitato Esecutivo,

premessi che:

- 1) l'Istituto per la Sicurezza Sociale ha stipulato per i propri prestatori di lavoro una polizza triennale sanitaria di assicurazione, della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (R.C.T. e R.C.O. contratto n. 151549) con la società SHAM: Società Hospitalière d'Assurances Mutuelles, società obbligata in forza di contratto, a tenere indenne l'I.S.S. di quanto questi sia tenuto a pagare per richieste di risarcimento pervenute nel periodo indicato in polizza (fino al 31 gennaio 2019),
- 2) la citata polizza tuttavia non include il patrocinio legale qualora i professionisti sanitari che abbiano in essere un rapporto di lavoro con l'I.S.S., siano sottoposti a un procedimento penale;
- 3) il sistema in ordine alla tutela legale dei professionisti alle dipendenze dell'Ente Pubblico, si basa su due direttrici di fondo:
 - a) **l'assicurazione dei rischi** derivanti dall'espletamento della propria attività, ivi comprendendo anche il rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio;
 - b) **l'assistenza legale** da parte dell'Ente I.S.S. al proprio professionista (di seguito sanitario pubblico), **ovvero il rimborso** delle spese sostenute dal medesimo;

visto il CAPO IV della legge n. 138/2017 "DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA LEGALE DEL PERSONALE MEDICO E DEL PERSONALE SANITARIO DELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE" e in particolare l'Art.6 (*Assistenza legale*), di seguito in stralcio riportato: "L'Istituto per la Sicurezza Sociale garantisce, al personale medico, al personale sanitario e tecnico sanitario dipendente o che a qualsiasi titolo ed in qualunque forma contrattuale, convenzionale, di consulenza o di lavoro autonomo agisce per conto e nell'interesse dello stesso, l'assistenza legale per ogni fase e/o grado di giudizio in sede penale e civile attraverso o il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ovvero mediante la stipulazione di idonea polizza assicurativa a tale scopo.....omissis.....";

visto che l'I.S.S. all'interno del progetto sanitario e socio – sanitario, ha inteso farsi carico di assicurare sistemi di tutela dei propri professionisti pubblici, per le spese che i medesimi avrebbero dovuto sopportare per la loro difesa giudiziale, per fatti connessi all'espletamento della loro attività istituzionale;

considerato che:

- a) le ragioni di una simile tutela legale vanno individuate nel fatto che, il sanitario pubblico che viene convenuto in giudizio in tale sua veste, non è portatore di un interesse suo proprio, ma dell'ente per il quale ha agito,
- b) Il fatto che il sanitario pubblico è portatore di un interesse *altruistico*, che si riversa a beneficio della collettività di cui l'Ente è espressione, pone l'esigenza che l'Istituto per la Sicurezza Sociale medesimo (e per esso la comunità degli amministrati), tenga indenne il professionista stesso per le spese legali che dovrebbe sostenere (o che ha realmente sostenuto), ogni qualvolta è chiamato a rispondere del suo operato pubblico in sede penale, civile ed amministrativa;



Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

San Marino 12/11/2018
VISTO PER COPIA CONFORME
LA SEGRETERIA

SEDUTA DEL 30 Ottobre 2018

DELIBERA N. 11

PAG. N. 15

Oggetto: *patrocinio legale dei professionisti dell'I.S.S. per incarichi penali relativi a sinistri nell'ambito della polizza assicurativa dell'Istituto per la sicurezza Sociale.*

vista infine la proposta di Convenzione per incarichi penali relativi a sinistri ricadenti nell'ambito della polizza RCT/O n. 151549 della Compagnia SHAM senza costi aggiuntivi per l'I.S.S. pervenuta in data 16 ottobre u.s. prot. n. 920;

Delibera

di autorizzare la Convenzione per incarichi penali relativi a sinistri ricadenti nell'ambito della polizza RCT/O n. 151549 della Compagnia SHAM senza costi aggiuntivi per l'I.S.S. a partire dal 9 ottobre 2018, data di stesura della proposta di Convenzione, nelle modalità di seguito in stralcio riportate:

- 1) la Compagnia si impegna a mettere a disposizione di ciascun sanitario sottoposto a procedimento penale un legale ed un medico – legale di comune gradimento, mantenendo a proprio carico tutti i costi relativi all'attività espletata dai professionisti,*
- 2) nel caso in cui il sanitario intenda avvalersi di un professionista (legale o medico – legale) di propria fiducia, la Compagnia garantirà il rimborso delle relative spese entro i limiti determinati nella Convenzione,*
- 3) nel caso di pluralità di sanitari indagati nell'ambito del procedimento penale, le cui posizioni non risultino tra loro incompatibili, la Compagnia riconoscerà la nomina di un unico legale;*

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Manda

All'Esperto Amministrativo Legale, all'Esperto Ufficio del Personale e Libera Professione e al Responsabile U.O.S. Formazione Comunicazione URP, Qualità e Accreditamento per il seguito di loro competenza, anche per i dettagli della suddetta Convenzione.

IL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Andrea Gualtieri -

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- Dott. Sandro Pavesi -

IL DIRETTORE DELLE ATTIVITA'
SANITARIE E SOCIO SANITARIE

- Dott.ssa Mara Morini -

Estratto del processo verbale ad uso: Comitato Esecutivo, Segreteria di Stato alla Sanità, Direttori di Dipartimento, Uff. Contabilità e Bilanci, Uff. del Personale, UOS Formazione/Comunicazione/URP, Economato
Pubblicazione: divulgabile tramite sito web dell'ISS.